

Città di Cinisello Balsamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- **APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.78 DEL 26 GIUGNO 2001, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.**

Data di verifica/aggiornamento: 13/07/2005

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

INDICE

ARTICOLO 1 INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

ARTICOLO 3 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DEFINITORIO

ARTICOLO 4 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

ARTICOLO 5 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 6 INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

ARTICOLO 7 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 8 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

ARTICOLO 9 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ARTICOLO 10 RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 1

Introduzione dell'istituto di accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19/6/1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 2

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo - benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere - dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 3

Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 4

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurarsi del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notificazione, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad una riduzione della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione, cioè la presenza di materia concordabile, al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti, dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini di cui al precedente comma 3, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere presentata istanza di definizione concordata.
6. Nel caso che l'avviso non rechi l'indicazione della possibile presentazione dell'istanza di cui al comma 5, la richiesta comunque formulata è priva di effetto.

Articolo 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario responsabile di ciascuna entrata.

Articolo 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile di ciascuna entrata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute secondo le modalità ed i termini indicati nell'atto stesso, ovvero della prima rata di cui al comma successivo.
2. A richiesta dell'interessato, qualora la somma dovuta superi i trenta milioni di lire, è ammesso il versamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a sei. Sull'importo delle rate residue sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione; per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea fideiussione, rilasciata da un'azienda o istituto di credito, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della fideiussione. L'ufficio rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per la quale, allo stato attuale, la forma di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Articolo 9
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e, nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 10
Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Inoltre per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e, non formulando istanza di accertamento con adesione, provveda a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.